

DCO 341/2012/R/GAS

Criteri di regolazione tariffaria e della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il quarto periodo di regolazione

Osservazioni di GDF SUEZ Energie S.p.A.

PREMESSA

Con il presente documento la società GDF SUEZ Energie S.p.A. presenta le proprie osservazioni sulle tematiche, tra quelle proposte nel DCO in questione, che hanno risvolti, anche significativi, sull'attività di vendita ai clienti finali.

RISPOSTA PUNTUALE AI SINGOLI QUESITI

S1. Criteri di regolazione tariffaria e della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il quarto periodo di regolazione.

GDF SUEZ Energie concorda con la proposta dell'Autorità di prolungare il periodo di vigenza dell'attuale regolazione tariffaria e della qualità per tutto l'anno 2013. Si ritiene infatti che le tematiche in questione richiedano approfonditi procedimenti di consultazione.

Per quanto concerne le tempistiche del processo previste da AEEG, si propone che le diverse scadenze vengano anticipate, al fine di addivenire alla pubblicazione delle delibere definitive in tempo per consentire agli operatori di apportare le necessarie modifiche ai sistemi ed ai processi. Pertanto la pubblicazione dei provvedimenti finali dovrebbe avvenire **entro luglio del 2013**, in modo tale da consentire agli operatori di partire per il 1 gennaio 2014.

GDF SUEZ Energie S.p.A.

Società del Gruppo GDF SUEZ

Via G. Spadolini, 7 – 20141 Milano – Italia

Tel. +39 02 329031 – Fax +39 3290.3200

www.gdfsuez.it

Capitale sociale Euro 5.985.000 i.v.
Iscrizione al Registro Imprese di Milano e Codice fiscale/Partita IVA n. 13422890155 – Iscrizione al REA di Milano n. 1649230
Società con Socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GDF SUEZ Energia Italia S.p.A.

S8. Osservazioni sulle ipotesi di revisione della struttura delle tariffe obbligatorie a copertura dei costi del servizio di distribuzione e misura.

Per quanto riguarda la proposta revisione della struttura delle tariffe obbligatorie del servizio di distribuzione, si sottolinea come tale revisione avrà effetto anche sulle società di vendita, le quali dovranno modificare i propri sistemi di fatturazione ai clienti finali. Pur condividendo la necessità dell'AEEG di rendere le tariffe più "*cost reflective*" per il cliente finale, si invita ad apportare modifiche che **non appesantiscano eccessivamente il livello di complessità nella gestione della fatturazione ai clienti finali**, anche al fine di **contenere i costi** di intervento sui sistemi. Anche in questo caso si sottolinea come eventuali modifiche nella struttura delle tariffe comportino necessari **tempi di sviluppo** per i sistemi di fatturazione delle società di vendita, pertanto è necessario pubblicare la delibera definitiva con adeguato anticipo (sei mesi).

Si propone, inoltre, che vengano poste in consultazione interventi che rendano più efficiente la gestione della componente **COLc (canoni comunali)** di cui all'art. 59 della Delibera ARG/gas 159/08. Infatti, a fronte della semplificazione avvenuta con l'introduzione dei sei ambiti tariffari sovra-regionali, tale componente, distinta tra i diversi comuni, ha introdotto un elemento di complessità nella fatturazione del servizio di distribuzione. Si chiede pertanto che vengano messe in consultazione modalità di gestione della componente che ne rendano più semplice ed efficiente la gestione tra società di distribuzione e di vendita.

S21. Osservazioni sulle ipotesi di regolazione della qualità commerciale.

Si condivide in linea generale l'intenzione dell'AEEG di migliorare e semplificare alcuni ambiti della regolazione della qualità commerciale.

Per le osservazioni puntuali sulle singole prestazioni di qualità commerciale si rimanda alle consultazioni specifiche che l'AEEG pubblicherà in merito.

Si propone inoltre vengano posti in consultazione altre due fondamentali prestazioni di qualità commerciale come i **cambi misuratore** e le **vulture**, al fine di addivenire ad una standardizzazione dei processi sottesi, prodromici anche alla gestione degli stessi nell'ambito del Sistema Informativo Integrato.

Si sottolinea comunque come resti sempre viva l'esigenza di addivenire ad una **standardizzazione delle fatture del servizio di distribuzione**, necessaria al fine di consentire agli operatori un controllo più efficiente ed efficace delle stesse. Ciò migliorerebbe notevolmente anche la gestione di alcuni processi che coinvolgono il distributore, la società di vendita ed il cliente finale, ad esempio la gestione del bonus gas e degli **indennizzi del distributore** verso i clienti finali.

Sotto questo ultimo aspetto si invita l'AEEG a porre in consultazione una standardizzazione (sia nel formato che nel tracciato) del flusso attualmente previsto dalla Delibera 294/06, anche perché il passaggio di alcuni standard da generali a specifici potrebbe contribuire ad un aumento del numero di indennizzi che le società di vendita riceveranno dai distributori.

S22. Osservazioni sulle ipotesi di regolazione della qualità del servizio di misura.

È assolutamente condivisa la volontà dell'AEEG di rendere più efficiente ed efficace il servizio di misura, anche attraverso la previsione di opportuni indicatori che ne misurino il livello di qualità del servizio. Come previsto da AEEG tale obiettivo deve essere perseguito sia per quanto concerne le letture "periodiche" che quelle di switch.

In questo ultimo caso in particolare si propone di aggiornare la regolazione in merito alla possibilità di rettifica della lettura di switch da parte del distributore. Oggi infatti il Codice di Rete di Distribuzione Gas (paragrafo 8.2.6) prevede che la **rettifica dei dati di switch** possa essere chiesta solo entro 30 giorni dalla messa a disposizione del dato e solo dall'utente uscente. Anche al fine di evadere in maniera soddisfacente per il cliente finale i reclami che giungono su tale fattispecie alle società di vendita, si propone di allungare i tempi per richiedere al distributore la rettifica del dato di misura e la possibilità di avanzare tale richiesta anche da parte del venditore entrante.

Occorrerebbe inoltre monitorare anche le tempistiche di **messa a disposizione delle letture di switch** da parte delle società di distribuzione: in questi casi infatti ricevere il dato di misura nei tempi previsti è condizione basilare per abbassare il *time to bill* dei clienti switchati.